



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

SESSIONE Ordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

Approvazione variante parziale al P.R.G.comunale ai sensi dell'art. 50 c. 4 lettera L)

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Bernardinello Gianluca	P
TINELLO Maurizio	A
GRASSETTO Andrea	P
NEODO Roberto	P
SAMBIN Paolo	A
SAMBIN Andrea	P
BETTINELLI Gianpaolo	P
LITTAME' Viviana	P
MAZZETTO Pino	P
BRAGGION Elena	P
GIROTTA ENRICO	P

(P)resenti 9 (A)ssenti 2

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

GRASSETTO Andrea

LITTAME' Viviana

BRAGGION Elena

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

N Deliberazione Immediatamente eseguibile

E' presente l'Assessora esterna Silvia Girardin.

Il Sindaco illustra l'argomento ricordando che il C.C. ha precedentemente adottato la variante; è stata fatta la sua pubblicazione ai sensi di legge, senza che siano intervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Consiglio è, quindi, chiamato ad approvare definitivamente la variante.

Il Consigliere Mazzetto chiede alcune spiegazioni sul testo ed a queste, risponde il Cons. Neodo.

Dopo di che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato

- che questo Comune è dotato di P.R.G. approvato con delibera della G.R.Veneto n.ro 3197 del 08/11/2002;
- che è stata approvata la variante parziali ai sensi dell'art. 50 L.R. 61/1985 mediante delibera di C.C. n.ro 27 del 26/09/2003
- che con proprio precedente atto deliberativo n.ro 8 del 15/04/2016 venne adottata una variante al P.R.G. ed in particolare al Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 50 della L.R. 61/85 commi 6 e 7;

Che le norme proposte ed adottate con la suaccennata delibera di C.C. n.ro 8/2016 in variante al regolamento Edilizio allegato al P.R.G. sono state così riportate:

A) introdurre nel Regolamento Edilizio all'articolo 19 punto 1[^] è aggiunta la lettera p), con il seguente testo:

“APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è obbligatoriamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche”

B) Introdurre nel Regolamento Edilizio l'articolo 22-bis, con il seguente testo: **“procedimento per l'utilizzo della S.C.I.A. nelle zone territoriali omogenee A -Centro Storico”**

1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, si individua la totalità delle aree rientranti nel “Centro Storico – zona A” secondo il P.R.G. vigente, nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;

2) il precedente punto dispositivo 1B) contiene disposizioni limitate alla forma del titolo edilizio e rimangono ferme tutte le disposizioni normative e regolamentari riguardanti gli interventi consentiti nelle varie zone di tipo “A”, ed in particolare quelle puntuali contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione;

C) modifica di parte degli artt. 15 e 16 del R.E. e che andrà integralmente così riscritto:

Art. 15 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e succ. modifiche ed integrazioni – interventi soggetti a semplice autorizzazione

Gli interventi soggetti a D.I.A. di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/2001 sono **ora soggetti a S.C.I.A.:**

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'[articolo 10](#) e all'[articolo 6](#), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. *(comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, lettera m\), legge n. 164 del 2014](#))*

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'[art. 17, comma 1, lettera m\), legge n. 164 del 2014](#))

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera m\), legge n. 164 del 2014](#))

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'[articolo 10](#), comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'[articolo 44](#).

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'[articolo 16](#). Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora [d.lgs. n. 42 del 2004](#) - n.d.r.). (comma modificato dall'[art. 54, comma 1, lettera f\), legge n. 221 del 2015](#))

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'[articolo 16](#), salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 44](#) ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 37](#).

Per l'esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici e' richiesta l'autorizzazione edilizia nei seguenti casi :

- tende parasole appoggiate al terreno o con sporgenza superiore a m. 2,00;
- cartelloni, insegne ed altri indicatori pubblicitari, nei casi previsti dal regolamento comunale di pubblicità;
- vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi di uso pubblico;
- lapidi e cippi commemorativi;
- manufatti prefabbricati di altezza non superiore a m. 2,30 con utilizzazione a scopo ornamentale (es. gazebo etc.) la cui dimensione massima in pianta (**escluso lo sporto che dovrà massimo essere di cm. 40**) sia superiore a mq. 10 e inferiore a mq. 20 e che siano aperti su tutti i lati;
- strutture facilmente rimovibili assemblate per usi non permanenti e **la cui temporalità sia inferiore a 1 anno e con dimensione massima di mq. 20,00** ;
- Interventi degli enti erogatori dei servizi (luce, acqua, gas, telefonia, ecc..) allacciamenti, manutenzioni ecc..
- manufatti prefabbricati di altezza non superiore a mt. 3,5 (calcolati anche in altezza **media intradosso solaio**), la cui struttura mista (legno, aelle, tela, vetroresina, telate tipo catramato, ecc,) facilmente rimovibile, possa essere collocata isolata, o in aderenza ad un fabbricato che abbiano almeno 2 lati aperti, oppure con strutture di tamponamento di tipo alveolare. (la dimensione massima coperta in pianta non deve essere superiore comunque a 1/3 della superficie coperta dal fabbricato esistente)
- Manufatti da adibire a ricovero attrezzi realizzate in strutture modulari a pannello tipo prefabbricato, anche leggero o in legno (coperture tradizionali), interamente chiuse sui lati le cui dimensioni massime siano di cm. 270 **in altezza misurata nella quota massima intradosso solaio copertura**, con superfici coperte max **20,00 mq.** tale intervento potrà essere autorizzato solo se realizzati a distanza dai confini di cui analoga costruzione soggetta a **permesso di costruire** , fatta salva l'autorizzazione del proprietario confinante per distanza inferiori. Tali strutture potranno autorizzarsi fino ad un massimo di mq. 50,00 di superficie coperta qualora l'area in proprietà (o altro diritto reale di godimento) su cui ricade il manufatto sia di superficie ampia e in ogni caso maggiore di mq. 5.000;

cambi di destinazione d'uso senza opere, che non comportano un aumento degli oneri di cui all'art. 3 della Legge 10/77 e comunque nel rispetto della L. 122/89.

g) per norme integrative alcuni soggetti autorizzati sono sostituiti **dalla S.C.I.A.**, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 380 del 06/06/2001

2. Per gli interventi descritti al successivo art. 16, soggetti ad autorizzazione edilizia, potrà, in alternativa, essere presentata **S.C.I.A. EDILIZIA**.

Art. 16 - Interventi liberi - strumenti attuativi –

A – Interventi liberi:

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di occupazione precaria e temporanea del suolo (quali box, baracche ad uso cantiere, gazebo – **tettoie, casette** con altezza inf. a mt. 2,20 (**misurato in quota media intradosso solaio**) e superficie coperta inferiore a mq. 10,00, impianti coperti per sagre ed altre manifestazioni pubbliche, ecc.) e gli altri interventi di cui al 3° Comma dell'art. 76 della L.R. 61/85, non richiedono alcuna comunicazione preventiva né atti di assenso da parte del Comune.

2. Entro cinque giorni dall'esecuzione degli interventi di attuazione di ordinanze comunali e di quelli di assoluta urgenza o necessità, per evitare pericoli alla pubblica incolumità, il privato comunica al Comune le circostanze che hanno motivato la loro esecuzione, il nominativo del direttore dei lavori e della ditta esecutrice.

3. Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità autorizzano l'esecuzione solo dei lavori strettamente necessari, ogni altro intervento va richiesto ed eseguito nel rispetto del presente regolamento.

4. E' vietata l'artificiosa suddivisione dei lavori in distinti progetti di manutenzione ordinaria.

5. Modesti interventi di sistemazione ambientale di terreni a scopo di miglioria fondiaria per appezzamenti di terreno non superiori a mq. 10.000.

RICORDATO infine che detta deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune con n.ro di reg. 279 del 26/04/2016 e fino al 11.5.2016, nonché trasmessa alla Provincia di Rovigo che l'ha resa pubblica attraverso il deposito e avviso pubblicato all'albo pretorio On Line dal 05 Maggio al 16 Maggio;

CHE nel periodo successivo dal 17/05/2016 al 06/06/2016 la medesima Amministrazione Provinciale attesta con atto prot. 21120 del 09/06/2016 che non ha ricevuto né osservazioni, né opposizioni al medesimo atto;

RITENUTO pertanto di concludere la fase procedurale trasmettendo l'atto alla Regione Veneto e di pubblicarlo per gg. 30 affinché ne diventi efficace ai sensi del comma 7 e 8 dell'art. 50 della L.R. 61/1985;

Ricordato inoltre che lo il presente provvedimento è stato pubblicato ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 48 comma 1 bis della L.R. n. 11/2004;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 circa le competenze del Consiglio Comunale;
Acquisiti i pareri dei Responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai nove Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1) approvare la variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. 1) delle L.R. n. 61/1985 e s.m.i. che segue:

A) introdurre nel Regolamento Edilizio all'articolo 19 punto 1[^] è aggiunta la lettera p), con il seguente testo:

“APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, è obbligatoriamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche”

B) Introdurre nel Regolamento Edilizio l'articolo 22-bis, con il seguente testo: **“procedimento per l'utilizzo della S.C.I.A. nelle zone territoriali omogenee A -Centro Storico”**

1) *Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, si individua la totalità delle aree rientranti nel “Centro Storico – zona A” secondo il P.R.G. vigente, nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;*

2) *il precedente punto dispositivo 1B) contiene disposizioni limitate alla forma del titolo edilizio e rimangono ferme tutte le disposizioni normative e regolamentari riguardanti gli interventi consentiti nelle varie zone di tipo “A”, ed in particolare quelle puntuali contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione;*

C) modifica di parte degli artt. 15 e 16 del R.E. e che andrà integralmente così riscritto:

Art. 15 - Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e succ. modifiche ed integrazioni – interventi soggetti a semplice autorizzazione

Gli interventi soggetti a D.I.A. di cui all'art. 22 del D.P.R. 380/2001 sono **ora soggetti a S.C.I.A.:**

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'[articolo 10](#) e all'[articolo 6](#), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. *(comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, lettera m\), legge n. 164 del 2014](#))*

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del

procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'[art. 17, comma 1, lettera m\), legge n. 164 del 2014](#))

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

(comma introdotto dall'[art. 17, comma 1, lettera m\), legge n. 164 del 2014](#))

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'[articolo 10](#), comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'[articolo 44](#).

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'[articolo 16](#). Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora [d.lgs. n. 42 del 2004](#) - n.d.r.).
(comma modificato dall'[art. 54, comma 1, lettera f\), legge n. 221 del 2015](#))

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'[articolo 16](#), salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 44](#) ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 37](#).

Per l'esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici e' richiesta l'autorizzazione edilizia nei seguenti casi :

- tende parasole appoggiate al terreno o con sporgenza superiore a m. 2,00;
- cartelloni, insegne ed altri indicatori pubblicitari, nei casi previsti dal regolamento comunale di pubblicità;
- vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi di uso pubblico;
- lapidi e cippi commemorativi;
- manufatti prefabbricati di altezza non superiore a m. 2,30 con utilizzazione a scopo ornamentale (es. gazebo etc.) la cui dimensione massima in pianta (**escluso lo sporto che dovrà massimo essere di cm. 40**) sia superiore a mq. 10 e inferiore a mq. 20 e che siano aperti su tutti i lati;
- strutture facilmente rimovibili assemblate per usi non permanenti e la cui temporalità sia **inferire a 1 anno e con dimensione massima di mq. 20,00** ;
- Interventi degli enti erogatori dei servizi (luce, acqua, gas, telefonia, ecc..) allacciamenti, manutenzioni ecc..
- manufatti prefabbricati di altezza non superiore a mt. 3,5 (calcolati anche in altezza **media intradosso solaio**), la cui struttura mista (legno, arelle, tela, vetroresina, telate tipo catramato, ecc,) facilmente rimovibile, possa essere collocata isolata, o in aderenza ad un fabbricato che abbiano almeno 2 lati aperti, oppure con strutture di tamponamento di tipo alveolare. (la dimensione massima coperta in pianta non deve essere superiore comunque a 1/3 della superficie coperta dal fabbricato esistente)
- Manufatti da adibire a ricovero attrezzi realizzate in strutture modulari a pannello tipo prefabbricato, anche leggero o in legno (coperture tradizionali), interamente chiuse sui lati le cui dimensioni massime siano di cm. 270 **in altezza misurata nella quota massima intradosso solaio copertura**, con superfici coperte max **20,00 mq.** tale intervento potrà essere autorizzato solo se realizzati a distanza dai confini di cui analoga costruzione soggetta a **permesso di costruire** , fatta salva l'autorizzazione del proprietario confinante per distanza inferiori. Tali strutture potranno autorizzarsi fino ad un massimo di mq. 50,00 di superficie coperta qualora l'area in proprietà (o altro diritto reale di godimento) su cui ricade il manufatto sia di superficie ampia e in ogni caso maggiore di mq. 5.000;

cambi di destinazione d'uso senza opere, che non comportano un aumento degli oneri di cui all'art. 3 della Legge 10/77 e comunque nel rispetto della L. 122/89.

g) per norme integrative alcuni soggetti autorizzati sono sostituiti **dalla S.C.I.A.**, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 380 del 06/06/2001

2. Per gli interventi descritti al successivo art. 16, soggetti ad autorizzazione edilizia, potrà, in alternativa, essere presentata **S.C.I.A. EDILIZIA**.

Riformulare l'Art. 16 - Interventi liberi - strumenti attuativi – come segue:

A – Interventi liberi:

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di occupazione precaria e temporanea del suolo (quali box, baracche ad uso cantiere, gazebo – **tettoie, casette** con altezza inf. a mt. 2,20 (**misurato in quota media intradosso solaio**) e superficie coperta inferiore a mq. 10,00, impianti coperti per sagre ed altre manifestazioni pubbliche, ecc.) e gli altri interventi di cui al 3° Comma dell'art. 76 della L.R. 61/85, non richiedono alcuna comunicazione preventiva né atti di assenso da parte del Comune.

7. Entro cinque giorni dall'esecuzione degli interventi di attuazione di ordinanze comunali e di quelli di assoluta urgenza o necessità, per evitare pericoli alla pubblica incolumità, il privato comunica al Comune le circostanze che hanno motivato la loro esecuzione, il nominativo del direttore dei lavori e della ditta esecutrice.

8. Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità autorizzano l'esecuzione solo dei lavori strettamente necessari, ogni altro intervento va richiesto ed eseguito nel rispetto del presente regolamento.

9. E' vietata l'artificiosa suddivisione dei lavori in distinti progetti di manutenzione ordinaria.

10. Modesti interventi di sistemazione ambientale di terreni a scopo di miglioria fondiaria per appezzamenti di terreno non superiori a mq. 10.000.

2) di dare atto che il presente provvedimento sarà inoltre trasmesso alla struttura Regionale del Veneto competente per la pubblicazione

3) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio ON-LINE e qui in seguito ne assumerà la piena efficacia ai sensi dell'art. 50 comma 8 della L.R. 61/85

4) di riscrivere il regolamento Comunale con l'introduzione delle modifiche indicate ed approvate con la presente deliberazione

UFFICIO: TECNICO

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

Approvazione variante parziale al P.R.G.comunale ai sensi dell'art. 50 c. 4 lettera L)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 11-07-2016

Il Responsabile del servizio
F.to RIZZI LUCA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità contabile:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 11-07-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
F.to BONIOLO ERNESTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il/La sottoscritto addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno **04-08-2016** all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
F.to LODO GIUSEPPINA

E' Copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addi

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **04-08-2016**
19-08-2016, come prescritto dall'art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, li

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA